

## CAPITOLO QUARTO

# LA DICHIARAZIONE DEL TERZO

### SEZIONE I

#### LA NATURA DELLA DICHIARAZIONE (POSITIVA)

di PAOLA GRIPPO

SOMMARIO: **1.** Premessa – **2.** La dichiarazione positiva come riconoscimento del debito – **3.** La «revoca» della dichiarazione positiva prima dell'ordinanza di assegnazione del credito – **4.** La dichiarazione del terzo dopo la riforma – **5.** Verifica della ricostruzione dopo la riforma – **6.** Conclusioni

### 1. Premessa

È opinione pressoché unanime in dottrina che la dichiarazione positiva resa dal terzo *debitor debitoris* nell'espropriazione dei crediti possa essere revocata dallo stesso per errore di fatto o per violenza, alla stregua di una qualsiasi dichiarazione confessoria<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 200; COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, II, Milano, 1967, 412; AM. TRAVI, voce «Espropriazione presso terzi», in *Novissimo Dig.*, VI, Torino, 1964, 962; VACCARELLA, voce «Espropriazione presso terzi», in *Digesto/civ.*, VIII, Torino, 1992, 114. Di recente, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 615; ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *La nuova esecuzione forzata*, Bologna, 2009, 513, il quale sottolinea come il quadro delle opinioni non è del tutto omogeneo. Per MERCOLINO, *Un apprezzabile chiarimento in tema di accertamento del credito nell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 388 (nota a Cass., 26 luglio 2005, n. 15615), occorrerebbe chiedersi se, ai fini della revoca, non sia necessaria quanto meno la riconoscibilità dell'errore ad opera della controparte, che non costituisce invece presupposto per la revoca della confessione.

Viene, invece, criticato il principio dell'irrevocabilità<sup>2</sup>, osservando che, ove il terzo dichiarasse l'esistenza di un debito non esistente, e si affermasse l'assoluta irretrattabilità della dichiarazione, si avrebbe come effetto dell'espropriazione presso terzi non quello di attuare il trasferimento di un credito dal debitore esecutato al creditore procedente, bensì quello di rendere il terzo debitore in virtù della sua sola dichiarazione, anche se egli in realtà tale non fosse<sup>3</sup>.

Il dibattito circa la natura della dichiarazione perde, allora, di qualsiasi significato e diventa sterile esercizio dottrinario nel momento in cui se ne traggono le conseguenze di ordine pratico riguardo al regime da applicare. In altre parole, che senso ha stare a discutere per poi negare, come fanno alcuni<sup>4</sup>, la natura confessoria se poi si conclude per l'applicazione *tout court* dell'art. 2732 c.c. che prevede appunto l'irrevocabilità della confessione salvo che per errore o violenza?

A me pare che delle due l'una: o bisogna prendere atto che attribuire alla dichiarazione del terzo una propria ed autonoma

---

<sup>2</sup> Che la dichiarazione sia un atto di accertamento costitutivo che, in quanto tale, preclude definitivamente al terzo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito all'esecuzione, è stato affermato in giurisprudenza, Cass. 26 settembre 1979, n. 4970, in *Foro it.*, 1980, I, 95, con nota di BARONE; Cass., 17 novembre 2003, n. 17367, in *Foro it. on line*.

<sup>3</sup> COLESANTI, *Limiti di efficacia della dichiarazione del terzo pignorato*, in *Riv. dir. process.*, 1960, 497.

<sup>4</sup> Scrive COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., 409: certamente la dichiarazione del terzo è sorta come confessione, dapprima per l'impossibilità di sincerarsi per altra via dell'esistenza del credito e in pari tempo di fondare su altra base l'esecuzione contro il terzo debitore; essa ha poi mantenuto a lungo la fisionomia della confessione, per l'esigenza un tempo imprescindibile della soggezione del *debitor debitoris* all'esecuzione, e correlativamente, per l'efficacia riconosciuta alla *confessio in iure*; ma essa si è liberata della natura confessoria con la scomparsa di entrambe le caratteristiche ricordate e con l'affermarsi del nuovo principio che l'espropriazione di crediti esige non già la soggezione del terzo all'esecuzione, bensì un accertamento del credito in sede esecutiva.

Per VACCARELLA, voce «Espropriazione presso terzi», cit., 102, la dichiarazione del terzo sarebbe una dichiarazione di scienza rilevante ai fini esecutivi in quanto consentirebbe di accertare l'esistenza del credito, meramente affermata dal creditore procedente; nel medesimo senso CORDOPATRI, *Posizione e tutela del debitor debitoris nel processo di espropriazione di crediti*, in *Riv. dir. process.*, 1976, 831 s.

fisionomia nell'ambito dell'espropriazione forzata non ha poi particolari ricadute in ordine al regime di revocabilità, salvo per quanto concerne l'individuazione dello strumento attraverso il quale far valere il vizio denunciato; oppure occorre portare fino in fondo le conseguenze che derivano dall'averne negato la natura confessoria e sostenere la possibilità di revoca anche oltre i suddetti limiti.

Nell'ottica della prima impostazione, risulta sopravvalutata l'esigenza di individuare la natura della dichiarazione con riguardo al suo contenuto, dovendosi piuttosto concentrare l'attenzione su cosa essa rappresenti nell'ambito del procedimento esecutivo in cui si inserisce, cioè un atto del processo di espropriazione forzata che non si presta ad essere ricondotto sotto l'etichetta di altre figure giuridiche mutate dal processo di cognizione<sup>5</sup>.

Il secondo capo dell'alternativa sembra da preferire nella prospettiva di chi ritiene che la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. non possa essere assimilata ad una confessione, per cui il vizio denunciabile non potrà essere soltanto quello previsto per quest'ultima (errore di fatto o violenza), ma qualsiasi altro motivo idoneo a stravolgere il contenuto della dichiarazione medesima.

Tuttavia, a tale scopo, non è sufficiente richiamare la nozione di dichiarazione di scienza, come suggerisce la dottrina oggi prevalente<sup>6</sup>, poiché ciò comporta per i più un rinvio al regime

---

<sup>5</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2009, cit., 602.

<sup>6</sup> Secondo l'orientamento prevalente, l'annoso problema della natura della dichiarazione non può essere risolto se non ponendosi nella realtà del processo esecutivo, di cui la dichiarazione stessa rappresenta un atto, e tenendo presente quel che dal terzo dichiarante ci si attende: di collaborare all'esecuzione mediante una dichiarazione di verità, non tanto dotata dei requisiti propri della confessione, ma che sia idonea a soddisfare l'esigenza di accertamento del credito a fini esecutivi. Siffatta conclusione, lungi dal volersi sottrarre all'impegno di una più precisa definizione, rispetta il contenuto della dichiarazione, senza che questa debba assumere *a priori*, indipendentemente da una valutazione di quel che il terzo dichiara, l'aspetto di una figura predeterminata. Perché l'errore di fondo delle varie opinioni dottrinarie è l'intento costante di avvicinare, o addirittura di ricondurre, anche la dichiarazione del terzo sotto l'egida di altre e predeterminate figure giuridiche, finendo per lasciare in ombra quello che effettivamente essa è: un atto del processo esecutivo di espropriazione presso terzi. La dichiarazione del terzo, infatti, è andata acquistando una propria individualità, al di fuori di ogni schema preconstituito, e quindi ha reclamato una

comune a cui sono assoggettate tutte le dichiarazioni, confessorie e non.

È pur vero, peraltro, che, secondo un certo orientamento, le ammissioni, ossia le dichiarazioni di scienza *contra se* inidonee ad acquistare l'efficacia di confessione, se ne distinguono perchè mentre questa può essere «ritirata» solo a seguito dell'invalidazione *ex art. 2732 c.c.*, quelle sono liberamente ritirabili, indipendentemente dalla prova che siano state determinate da errore di fatto o da violenza, nei limiti in cui sia consentito rendere controversi, e quindi bisognosi di prova, fatti originariamente non contestati o ammessi<sup>7</sup>.

Ebbene, per certi aspetti la dichiarazione positiva del terzo appare più vicina all'ammissione che alla confessione. Una delle obiezioni mosse alla tesi della natura confessoria è quella secondo cui la dichiarazione del terzo, anche se positiva, non è assolutamente vincolante per il creditore procedente, i creditori intervenuti e lo stesso debitore esecutato, i quali possono muovere delle contestazioni ed instaurare il giudizio di accertamento ai sensi dell'art. 548 c.p.c.<sup>8</sup>. Pertanto il giudice, lungi dal dover fondare la sua decisione (*rectius* emanare il provvedimento di assegnazione del credito) sulla base della acritica accettazione di quanto emerge dalla dichiarazione, deve guardare all'atteggiamento assunto dal creditore in ordine a quanto dichiarato<sup>9</sup>.

---

autonoma considerazione, nel momento in cui veniva meno la correlazione tra pignorabilità del credito ed esistenza di una *confessio in iure* resa dal terzo debitore e idonea a farlo riguardare *tamquam pro condemnato*.

<sup>7</sup> PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2010, 107 e 423 in nota, secondo cui le ammissioni possono essere ritirate alle condizioni previste dall'art. 184 bis (oggi abrogato e sostituito dal nuovo ult. co. dell'art. 153 c.p.c., in base al quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini).

<sup>8</sup> CORDOPATRI, *op. cit.*, 831.

<sup>9</sup> A tal proposito si ritiene che la dichiarazione del terzo non può definirsi *a priori* positiva o negativa, o meglio, se può senz'altro definirsi negativa quella con la quale il terzo neghi di dovere alcuna somma al debitore, la dichiarazione con cui il terzo riconosca, seppure in misura profondamente divergente da quanto indicato dal creditore *ex art. 543, n. 2, c.p.c.*, di dovere alcunché al debitore sarà negativa o positiva a seconda che il creditore

Qualcosa di simile accade nell'ipotesi dell'ammissione, laddove si condivide la ricostruzione che si tratta di una dichiarazione *contra se* che pur non potendo avere l'efficacia di prova legale della confessione è idonea, in forza del principio della non contestazione a porre il fatto ammesso fuori del *thema probandum*: come il giudice in tal caso è vincolato a dover ritenere il fatto, in quanto pacifico e non controverso, esistente, così in un certo senso anche la dichiarazione del terzo vincola il giudice dell'esecuzione, se non sorgono contestazioni, a ritenere esistente il credito del debitore esecutato, realizzando quell'accertamento sufficiente ai fini esecutivi. Perché, la razionalità del sistema processuale, delineato per l'espropriazione presso terzi, risiede nella tutela del terzo coinvolto nell'esecuzione, nei termini in cui a questi va garantita la possibilità di determinare un accertamento pieno e formale della propria asserita situazione debitoria, rimettendo unicamente alla volontà informata del terzo stesso la scelta di rinunciare a tale verifica cognitiva mediante la dichiarazione positiva<sup>10</sup>. E la facoltà del terzo di avvalersi o meno della dichiarazione pone in termini di alternatività il rapporto tra la «cognizione» della fase esecutiva e quella incorporata nella sentenza di cui all'art. 549 c.p.c., nel

---

contesti o meno il contenuto della dichiarazione stessa, VACCARELLA, voce «Espropriazione presso terzi», cit., 113. In generale, sui possibili contenuti della dichiarazione e per una rassegna di ipotesi in cui è dubbio il carattere positivo o negativo, CORSARO e BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1996, 2957.

Si è detto, anche, che l'orientamento secondo cui il rilievo dell'impignorabilità da parte del terzo è inidoneo a rendere negativa la dichiarazione, per cui non occorrerebbe instaurare il giudizio di accertamento di cui all'art. 548 c.p.c., non è condivisibile quando l'impignorabilità è stabilita nell'interesse del terzo pignorato, perché la tutela del terzo non può essere rimessa all'arbitrio del creditore procedente, CERRATO, *Rimedi processuali avverso il pignoramento di crediti*, in *Riv. esec. forz.*, 2004, 748. In altre parole, non potendo il *debitor debitoris* proporre opposizione all'esecuzione, l'unica sede in cui rilevare l'impignorabilità prevista nel suo interesse è quella della dichiarazione *ex* art. 547 c.p.c.; pertanto, laddove venga eccepita, rende negativa la dichiarazione stessa, comportando la necessità di procedere ai sensi dell'art. 548, altrimenti il credito non può essere oggetto di assegnazione (CERRATO, *ivi*, 749).

<sup>10</sup> STORTO, *Considerazioni in margine al termine di costituzione del creditore procedente nel processo di espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 617.

senso della fungibilità tra la dichiarazione positiva e la sentenza di accertamento, entrambi strumenti idonei a realizzare l'assegnazione in pagamento<sup>11</sup>.

Tuttavia, la ricostruzione che assimila la dichiarazione positiva all'ammissione, andrebbe meditata più a fondo, per i ben noti ostacoli che s'incontrano ogniqualvolta si tenti di trasferire al processo esecutivo principi pensati per il processo di cognizione. La stessa udienza *ex art.* 547 non è in nessun modo assimilabile ad alcuna delle udienze di cognizione contenziosa, svolgendosi invece su un piano ontologico, prima che strutturale, completamente estraneo a quello della logica sottesa al giudizio di cognizione<sup>12</sup>.

Ed allora, l'unico istituto in grado di contrapporsi alla confessione e capace di condurre a conclusioni diverse riguardo al regime della revocabilità è quello del riconoscimento del debito. Già in passato ho sostenuto l'idea che la dichiarazione del terzo debba essere considerata come tale<sup>13</sup> e scopo di questa breve indagine è proprio quello di verificare se la suddetta ricostruzione sia sempre sostenibile, anche dopo le recenti riforme che hanno riguardato l'espropriazione in oggetto.

## **2. La dichiarazione positiva come riconoscimento del debito**

Com'è noto in dottrina sono state prospettate tre diverse tesi circa la natura della dichiarazione del terzo, confessione, dichiarazione di scienza e riconoscimento del debito, ma solo quest'ultima a mio avviso fornisce degli spunti interessanti e

---

<sup>11</sup> GROPPOLI, *Sulla efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 712.

<sup>12</sup> STORTO, *Considerazioni in margine al termine di costituzione del creditore*, cit., 618.

<sup>13</sup> GRIPPO, *La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell'espropriazione dei crediti*, in AA.VV., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino*, Napoli, 2005, 350.

degni di una certa attenzione perché capaci di portare a delle ricadute di ordine pratico<sup>14</sup>.

Essa ha rappresentato l'alternativa alla confessione, a seconda che alla dichiarazione del terzo venisse assegnata natura negoziale o meno<sup>15</sup>. Tuttavia, l'idea della dichiarazione come avente natura negoziale non ha mai convinto, se non altro per la difficoltà di individuare il soggetto a cui il riconoscimento sarebbe rivolto<sup>16</sup> e per la circostanza che l'oggetto del riconoscimento stesso, cioè la sussistenza o meno del credito, può essere disatteso da soggetti estranei al rapporto obbligatorio originario, quali il creditore precedente e gli altri creditori intervenuti<sup>17</sup>.

Peraltro, a me pare che ricondurre la dichiarazione del terzo nell'alveo della ricognizione di debito non implichi necessariamente l'attribuzione del carattere negoziale alla stessa. Infatti, la dottrina civilistica che si è occupata dell'istituto disciplinato nell'art. 1988 c.c., se è concorde nel ritenere che si tratta di un atto avente struttura unilaterale, è tutt'altro che pacifica sulla

---

<sup>14</sup> Afferma che in effetti, ove il terzo dichiara esistente la propria obbligazione di pagamento di una somma di danaro davanti al giudice dell'esecuzione, la situazione pratica non è molto diversa da quella di una ricognizione di debito contenuta in atto ricevuto da pubblico ufficiale e che, seguendo tale ricostruzione, le successive contestazioni da parte del terzo potrebbero essere ammesse entro limiti decisamente più ampi, TATANGELO, *L'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione di crediti nell'espropriazione presso terzi e gli effetti delle vicende successive alla sua emissione (caducazione o sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ecc.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, 823.

<sup>15</sup> In tal senso ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, cit., 200.

Favorevole alla natura negoziale è MONTELEONE, *Espropriazione di crediti e ordinanza di assegnazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, II, 105, secondo cui non v'è altro modo di inquadrare la tanto disputata dichiarazione che come una ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) inserita nel processo esecutivo: si tratta di una manifestazione negoziale di volontà il cui principale effetto è quello di far presumere fino a prova contraria l'esistenza del credito. Si veda anche CAMBER, *Efficacia della dichiarazione del terzo pignorato*, in *Riv. dir. process.*, 1948, II, 78. Di recente, PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, IV, Torino, 2010, 84, secondo cui carattere negoziale e natura confessoria non si possono riconoscere alla dichiarazione del terzo, solo quando essa riguardi l'esistenza di rapporti pendenti con il debitore, *a fortiori* se favorevoli al terzo (affitto o comodato).

<sup>16</sup> COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., 400.

<sup>17</sup> CORDOPATRI, *op. cit.*, 832 in nota.



natura negoziale<sup>18</sup>, continuando a fronteggiarsi con varietà di argomenti la tesi negoziale e quella non negoziale<sup>19</sup>.

Ebbene, taluni parlano di una *contra se pronuntiatio* a contenuto semplicemente enunciativo o rappresentativo di un diritto altrui, giuridicamente rilevante solo in quanto sia rivolta ad attestare una situazione sfavorevole al soggetto che la rende<sup>20</sup>. Il comune denominatore, si è osservato<sup>21</sup>, delle opinioni di quanti affermano che il riconoscimento non ha natura negoziale è dato dalla stretta aderenza al dettato dell'art. 1988 c.c., che utilizzando le espressioni «dispensa dall'onere di provare» e «si presume fino a prova contraria», mostra di muoversi all'interno di una concezione squisitamente probatoria e quindi dichiarativa.

Tutto questo, ai nostri fini, significa che il riconoscimento può essere qualificato come una dichiarazione di scienza che a differenza della confessione non ha ad oggetto fatti bensì diritti, in ciò distinguendosi l'ambito di operatività delle due figure, che per altro verso sono accomunate dalla circostanza di operare entrambe sul piano processuale, come fenomeni di rilievo probatorio. Si è detto che «il riconoscimento per sua natura non trasforma la situazione giuridica preesistente, né costituisce situazioni nuove ed autonome. Si limita soltanto a confermare un

<sup>18</sup> GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, 695.

<sup>19</sup> D'ANGELO, *Le promesse unilaterali*, Milano, 1996, 559 e ID., voce «Promesse unilaterali», in *Digesto/civ.*, XV, Torino, 1997, 428, il quale tra i fautori della tesi negoziale ricorda GIORGIANNI, voce «Accertamento (negozio di)», in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, 240 s.; DI MAJO, voce «Promessa unilaterale (diritto privato)», in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 57; BRANCA, sub art. 1988, in FRAGALI, D'ONOFRIO, SALVI, BRANCA, *Anticresi. Transazione. Cessione dei beni ai creditori. Promesse unilaterali*, sub art. 1960-1991, Bologna-Roma, 1974, 424 s. Tra i principali sostenitori della tesi non negoziale invece, PUGLIESE, *Intorno al riconoscimento del debito*, in *Giur. it.*, 1948, I, 20; FURNO, *Promessa di pagamento e ricognizione di debito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 113; MONTESANO, *Confessione e astrazione processuale*, in *Riv. dir. process.*, 1951, 65; GRAZIANI, voce «Promessa di pagamento e ricognizione di debito», in *Enc. Giur.*, XXIV, Roma, 1991, 6.

<sup>20</sup> LA ROSA, voce «Riconoscimento dei diritti», in *Enc. Dir.*, XL, Milano, 1989, 587, a cui si rinvia per una ricostruzione complessiva dell'istituto.

<sup>21</sup> GRAZIANI, *Promessa di pagamento e riconoscimento del debito*, in *Tratt. Rescigno*, 9, Torino, 1984, 678.



preesistente rapporto fondamentale, preconstituendo una prova a favore del titolare del diritto»<sup>22</sup>.

Naturalmente, non è questa la sede per approfondire il tema della natura della ricognizione di debito. Tuttavia, una cosa è certa: l'affermazione secondo cui essa ha ad oggetto un diritto già esistente e non è invece fonte di autonome obbligazioni<sup>23</sup> è perfettamente compatibile con la dichiarazione del terzo, poiché in ultima analisi quello che si vuole ottenere attraverso di essa non è altro che la conferma di un precedente impegno del dichiarante, terzo pignorato, nei confronti del debitore esecutato. A me pare, cioè, che solo considerando la dichiarazione alla stregua di una ricognizione di debito si possa cogliere fino in fondo il senso di quelle affermazioni secondo cui la dichiarazione del terzo si giustifica e si colloca nel quadro di un accertamento preliminare all'assegnazione; un accertamento dell'esistenza del credito che si pretende di pignorare e di destinare alla soddisfazione del creditore procedente, avente efficacia limitata all'esecuzione e tuttavia indispensabile per essa.

Non altrettanto pregnante mi sembra il richiamo all'istituto della confessione, ma non sulla base dell'argomento secondo cui la dichiarazione positiva non vincola il creditore come, invece, dovrebbe accadere ove si applicassero i canoni della *contra se pronuntiatio*. Quando, infatti, si dice che è sempre possibile, contestando quanto è stato dichiarato, instaurare il giudizio di accertamento *ex art. 548 c.p.c.*, si prospetta qualcosa di completamente avulso dalla realtà. Si dovrebbe, in altre parole, immaginare una situazione in cui a fronte di un credito di 100, il terzo dichiara di dovere 100 e, nonostante

---

<sup>22</sup> LA ROSA, *op. cit.*, 605. In giurisprudenza, per l'affermazione che la ricognizione di debito non è fonte di obbligazioni nuove ed autonome, in quanto ha un valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, con il limitato effetto di dispensare colui a cui favore è fatta dall'onere di fornire la prova, Cass., 8 luglio 1988, n. 6675, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce «Promesse unilaterali», n. 5; Id., 14 gennaio 1997, n. 280, in *Contratti*, 1997, 548.

<sup>23</sup> BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile*, III, Torino, 1990, 791.

ciò, il creditore contesti tale dichiarazione. Che il verificarsi di una simile ipotesi è estremamente improbabile, è a tutti evidente: l'interesse a contestare nasce anche rispetto ad una dichiarazione (parzialmente positiva) di dovere 99, ma non di fronte a quella totalmente positiva di essere debitore di 100. Anzi, in caso di dichiarazione complessa (dico di dovere 99, ma non 1) è l'art. 2734 c.c. a prevedere la possibilità della contestazione, da cui fa dipendere l'efficacia probatoria della dichiarazione confessoria nel suo complesso. La disciplina della confessione, pertanto, non è in contrasto con l'eventualità che il creditore, non accontentandosi di una dichiarazione solo parzialmente positiva, voglia instaurare il giudizio ai sensi dell'art. 548 c.p.c.

Ed allora, non è questo l'aspetto che non convince nell'accostamento tra dichiarazione positiva del terzo debitore e confessione. Come ho già detto altrove<sup>24</sup> sono le differenze tra confessione e ricognizione, la prima affermazione di un fatto e la seconda di un rapporto giuridico, che dissipano ogni residuo dubbio circa la natura della dichiarazione: «[...] Affinché si imprima bene nella mente del lettore la differenza, faccio un esempio: la formula 'tu mi hai prestato cento lire' in quanto ha per oggetto il fatto del prestito, è confessione e fa piena prova; l'altra 'io ti debbo cento lire' è ricognizione e ammette la prova contraria, prova s'intende dell'inesistenza del fatto costitutivo o dell'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo. La differenza, posta in questi termini, mi sembra ragionevole poiché la ricognizione implica un giudizio di diritto, sulla giustezza del quale si può fare minore assegnamento, d'altra parte l'efficacia della confessione si limita al fatto né si estende ai suoi effetti giuridici»<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> GRIPPO, *La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell'espropriazione dei crediti*, in AA.VV., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anzecchino*, cit., 349.

<sup>25</sup> CARNELUTTI, *Confessione e ricognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1942, 235 s. Questo passaggio così significativo è tratto da un brano che ho riportato integralmente negli *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anzecchino*, cit., 349 s.

La chiarezza di queste parole semplifica il compito dell'interprete: di fronte alla formula dell'art. 547 c.p.c., secondo cui con la dichiarazione il terzo deve specificare «di quali somme è debitore», non c'è dubbio che si debba parlare di ricognizione ai sensi dell'art. 1988 c.c. E così in una ricostruzione complessiva dell'istituto della dichiarazione del terzo si può dire che essa è in generale una dichiarazione di scienza e, allorché positiva, un riconoscimento del debito.

Se tutto ciò è vero, si supera quell'idea poco coerente, evidenziata in premessa, secondo la quale la confutazione della tesi della confessione finisce per non avere alcuna conseguenza sul piano pratico. Detto in breve, parlare di dichiarazione positiva del terzo in termini di riconoscimento del debito permette senz'altro di superare il problema della revocabilità, poiché applicando l'art. 1988 c.c. l'esistenza del credito si presume fino a prova contraria. Ciò significa che il terzo può ritornare sui suoi passi, fornendo la prova dell'inesistenza del debito già ammesso, senza incorrere nelle limitazioni dettate dall'art. 2732 c.c.

### **3. La «revoca» della dichiarazione positiva prima dell'ordinanza di assegnazione del credito**

Nessuno dubita del fatto che prima del provvedimento di assegnazione il dichiarante possa revocare la dichiarazione resa, anche se forse è più corretto parlare di contestazione da parte del terzo della propria dichiarazione positiva, perché il concetto di revoca richiama l'idea di un atto di volontà contrario a quello che si intende appunto revocare ed ispirato ad una nuova valutazione degli effetti giuridici scaturiti dal primo<sup>26</sup>.

Quello qui sostenuto, però, è che gli eventuali vizi che il terzo può far valere non sono soltanto quelli dell'art. 2732 c.c., per il

---

<sup>26</sup> ALBAMONTE, *La natura giuridica della dichiarazione nel pignoramento presso terzi*, in *Nuovo dir.*, 1973, 330; DINI, *L'espropriazione presso terzi*, Milano, 1983, 179.

semplice fatto che una volta escluso che la dichiarazione sia assimilabile alla confessione non si vede il motivo di assoggettarla alla medesima disciplina della irrevocabilità salvo che per errore di fatto o violenza. Si ripete, lo sforzo di individuare quale sia la natura della dichiarazione positiva deve poi avere delle ricadute pratiche, altrimenti non ha alcun senso farlo.

Ribadito questo, se si consente al terzo un ripensamento volto a rimettere in discussione l'esistenza del credito vantato dal debitore esecutato nei suoi confronti e da lui stesso riconosciuto, occorre chiedersi quali siano poi gli strumenti o meglio le modalità con cui «revocare» la dichiarazione positiva. È evidente, infatti, che non basta affermare che la dichiarazione può essere «revocata» se poi non si vede concretamente di quali mezzi il terzo può disporre nell'ambito di un processo che presenta caratteristiche sue peculiari. In particolare, non si può immaginare che a seguito della c.d. revoca si svolgano attività proprie della cognizione davanti al giudice dell'esecuzione: sia che si tratti di dimostrare che la dichiarazione è stata resa per errore di fatto o per violenza, sia che si tratti di fornire con ogni mezzo la prova contraria dell'esistenza del diritto prima riconosciuto, ciò deve avvenire nella sede all'uopo predisposta.

Orbene, le soluzioni ipotizzabili sono tre:

a) la contestazione fatta dal terzo pignorato della propria dichiarazione positiva si deve inquadrare nell'ambito dell'art. 548 c.p.c, quindi revocare significa instaurare il giudizio di accertamento previsto da tale norma<sup>27</sup>;

b) la dichiarazione, in quanto atto del processo esecutivo, può essere impugnata con l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c., ossia con lo strumento attraverso cui è consentito dedurre qualsiasi vizio degli atti esecutivi<sup>28</sup>;

c) la revoca consiste in una controdichiarazione di contenuto negativo, che inibisce al g.e. di procedere all'assegnazione.

---

<sup>27</sup> BUCOLO, *Il pignoramento e il sequestro presso terzi*, Padova, 1986, 272.

<sup>28</sup> VACCARELLA, voce «Espropriazione presso terzi», cit., 114 s.

Rimane, peraltro, fermo il potere del creditore di promuovere il giudizio di accertamento *ex art.* 548 c.p.c., nell'ambito del quale il terzo dovrà dimostrare l'errore o la violenza, per chi ritiene applicabile l'art. 2732 c.c., o l'inesistenza del diritto, per chi richiama la disciplina dell'art. 1988 c.c.

La prima tesi è in contrasto con l'opinione diffusa che nega al terzo la legittimazione all'instaurazione del giudizio di accertamento, per la circostanza che egli non è parte del processo esecutivo e quindi non rientra nella previsione letterale dell'art. 548 che, invece, richiede espressamente l'istanza «di parte»<sup>29</sup>.

La seconda pone il problema di stabilire se la dichiarazione debba essere impugnata autonomamente nel termine perentorio di legge oppure se, al contrario, l'opposizione agli atti esecutivi, anche quando fondata sul rilievo di un vizio attinente la dichiarazione del terzo, debba essere proposta sempre e comunque avverso l'ordinanza di assegnazione che recepisca la dichiarazione positiva, ma erronea<sup>30</sup>. Peraltro, se quest'ultima soluzione finisce per accomunare sotto il profilo dell'impugnabilità ai sensi dell'art. 617 le diverse ipotesi, della dichiarazione positiva e di quella negativa (ritenuta erroneamente positiva dal giudice), in cui il terzo voglia far valere l'illegittimità del provvedimento di assegnazione del credito, l'altra suscita il dubbio che, a ben vedere, l'atto che reca un pregiudizio al terzo non è tanto, o non è ancora, la dichiarazione positiva da lui stesso resa, ma senz'altro l'ordinanza del giudice che dispone l'assegnazione sul presupposto dell'esi-

---

<sup>29</sup> SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Riv. dir. process.*, 1998, 1014; DINI, *op. cit.*, 194.

Per LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2009, 86, l'istanza deve essere proposta dal creditore procedente o da eventuali altri creditori intervenuti e legittimati a portare avanti il processo esecutivo, ma non dal debitore esecutato.

<sup>30</sup> Per SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2009, cit., 615, la soluzione preferibile sembra quella di ipotizzare che il terzo, ove si renda conto dell'errore, debba immediatamente revocare la propria dichiarazione ed eventualmente proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione che il giudice abbia nel frattempo emesso nonostante la revoca. Ove la revoca non intervenga tempestivamente è, invece, dubbio che l'ordinanza che trasferisce il credito possa essere opposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

stenza di un credito del debitore eseguito nei suoi confronti. Ed allora, se è l'idoneità dell'atto a pregiudicare un partecipante al processo esecutivo il criterio che distingue gli atti esecutivi veri e propri, come tali suscettibili di opposizione e quelli che, invece, danno luogo unicamente a osservazioni e rilievi in sede esecutiva<sup>31</sup>, si ritorna al punto di prima dei rimedi consentiti al terzo per far valere l'illegittimità del provvedimento che chiude il processo esecutivo in cui suo malgrado si è trovato «invischiato».

La terza ricostruzione, ha senz'altro il pregio di ridare consistenza alla «revoca» della dichiarazione positiva prima dell'assegnazione, che altrimenti rimane assorbita dalla possibilità di proporre opposizione contro il provvedimento finale dell'espropriazione. La perplessità è che di fronte ad una dichiarazione di segno opposto rispetto a quella resa in origine, risorge la necessità per il creditore di un accertamento circa l'esistenza del diritto del debitore eseguito nei confronti del terzo e quindi occorre fare i conti con il problema relativo all'individuazione del momento entro cui si può proporre l'istanza per l'instaurazione del giudizio *ex art. 548*, su cui la legge tace, autorizzando diverse opinioni in dottrina<sup>32</sup>.

Al di là di questo, è importante sottolineare come nell'ottica del *debitor debitoris* non può essere sottovalutato alcun aspetto della sua tutela. Ciò comporta che la «revoca» della dichiarazione positiva va presa in considerazione anche prima che sia stata emanata l'ordinanza di assegnazione. Ma il discorso non è tanto semplice. Da un lato c'è l'assoluta marginalità dei casi di disconoscimento. Dall'altro c'è il rischio di preoccuparsi, ancora una volta, soltanto di salvaguardare le garanzie di difesa del debitore eseguito e dei terzi coinvolti, cioè di chi subisce le misure

---

<sup>31</sup> ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 244 ss. Per una rimeditazione della distinzione tra atti preparatori ed atti finali riguardo alla proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, BOCCAGNA, *Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c.*, in *Foro it.*, 1998, I, 1240.

<sup>32</sup> Per un approfondimento di questo tema si rinvia agli *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, cit., 357.

di esecuzione e da esse si difende, a scapito delle esigenze di chi nel processo agisce per ottenere un'adeguata tutela. Ragion per cui, di fronte alla propensione a lasciare al terzo la più ampia possibilità di ripensamento, si pone la perplessità di immaginare che sia sufficiente che il *debitor debitoris* cambi idea per arrestare un meccanismo che egli stesso aveva contribuito ad innescare con la propria dichiarazione positiva. È anche vero, però, che il terzo non avrebbe motivo di utilizzare la «revoca» a scopi dilatori, avendo a sua disposizione ben altri strumenti per realizzare tattiche defatigatorie, eventualmente anche in collusione con il debitore esecutato. Il non rendere la dichiarazione, onere assolutamente non sanzionato dalla legge, si configura come il comportamento dilatorio per eccellenza. Ciò consente di parlare di disconoscimento con una certa tranquillità, senza temere di pregiudicare il creditore oltre quanto già non lo sia nell'ambito di un sistema che non prevede forme di coercibilità indiretta del dovere di collaborazione dei soggetti interessati.

Del resto, il problema del disconoscimento esiste, perché nel momento in cui il terzo mette in dubbio l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei suoi confronti, viene meno quella qual certezza su cui si fonda tutto l'impianto dell'espropriazione presso terzi. La dichiarazione si giustifica e si colloca nel quadro di un accertamento preliminare all'assegnazione, che costituisce un requisito essenziale per la perfezione del pignoramento stesso, giacché in definitiva esso è l'equivalente dell'attività di ricerca e descrizione del bene aggredito compiuta dall'ufficiale giudiziario in caso di pignoramento mobiliare diretto<sup>33</sup>. In sostanza, la dichiarazione consente di accertare ai fini esecutivi l'esistenza del credito meramente affermata dal creditore procedente e di determinarlo puntualmente, laddove il creditore può limitarsi ad una generica individuazione (art. 543, 2° co., n. 2, c.p.c.). La dichiarazione si caratterizza, quindi, per una duplice funzione di specificazione e di accertamento, il quale ultimo s'impone a causa

<sup>33</sup> COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., 380.



del particolare oggetto del pignoramento, rispetto a cui la semplice affermazione non è suffragata da alcuna certezza di esistenza obiettiva ed effettiva<sup>34</sup>.

Se il terzo dichiara di aver preso una svista, insinua un dubbio che il giudice in primo luogo non può ignorare, perché ciò significherebbe assegnare un credito non più accertato ma soltanto asserito dal creditore, ed in secondo luogo non può risolvere, essendo il processo esecutivo refrattario alle prove<sup>35</sup>, laddove l'unica sede per accertare l'esistenza del credito è a questo punto l'ordinario giudizio di cognizione da instaurarsi nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c.

#### **4. La dichiarazione del terzo dopo la riforma**

La l. 24 febbraio 2006, n. 52 ha modificato gli aspetti processuali della citazione del terzo e della dichiarazione. Il nuovo art. 543, infatti prevede che, salvo i casi in cui il credito pignorato riguardi salari, stipendi o altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego, il terzo non debba più comparire all'udienza indicata nell'atto di pignoramento per rendere la dichiarazione, ma debba inviare una lettera raccomandata al creditore entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento.

Prima di tutto va precisato che la modifica non tocca gli aspetti sostanziali della norma, lasciando quindi inalterati i problemi relativi alla natura della citazione del terzo e alla posizione processuale di quest'ultimo, anche se appare ormai ben salda l'idea che la citazione ha solo la funzione di provocare la dichiarazione del terzo ai fini esecutivi, e non quella di introdurre un processo di cognizione<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> SATTA, *Sull'assegnazione del credito nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. process.*, 1931, 210.

<sup>35</sup> Sul tema VERDE, *Intervento e prova del credito nell'espropriazione forzata*, Milano, 1968, 126.

<sup>36</sup> La citazione è una *provocatio ad declarandum* diretta al terzo al quale si chiede di fornire le notizie di cui dispone facendo una sorta di fotografia del bene aggredito; dal terzo

Sono, invece, significative e non tutte di facile lettura le innovazioni di carattere processuale. Si stabilisce da un lato, che il terzo venga citato a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 e dall'altro che, il medesimo terzo sia invitato a comunicare tale dichiarazione a mezzo raccomandata oppure a comparire all'udienza qualora ricorrano i casi di cui all'art. 545, 3° e 4° co., c.p.c.

Come già evidenziato nel primo Capitolo di questo volume è chiaro che l'intento del legislatore è quello di facilitare la partecipazione del terzo, alleggerendo gli oneri gravanti su di lui<sup>37</sup>, come pure di evitare che anche il debitore pignorato possa trovarsi eccessivamente gravato dall'espropriazione e più in generale di semplificare e rendere più funzionale la procedura esecutiva<sup>38</sup>. Tuttavia, la formulazione della norma è davvero infelice: l'*incipit* continua infatti a richiedere, senza distinzioni o limitazioni, la citazione del terzo a comparire in udienza davanti al giudice e soltanto nel seguito del testo si chiarisce come l'invito a comparire sia necessario unicamente in taluni casi, essendo in tutti gli altri surrogato dall'invito a scrivere<sup>39</sup>. In altre parole, la disposizione sembra essere composta, adesso, da due parti separate: nella prima, quella rimasta sostanzialmente immutata dopo la riforma, è prevista una citazione a comparire all'udienza di cui all'art. 547 c.p.c., rivolta sia al terzo che al debitore; nella seconda parte, l'invito a comparire all'udienza è rivolto solo a quei terzi che siano debitori delle somme di cui al

---

si vuol sapere dell'esistenza e consistenza della *res* pignorata, ma anche del rapporto che intercorre con il debitore e di eventuali vicende che lo riguardano. Ciò stante la citazione prevista dall'art. 543 c.p.c. non costituisce una domanda introduttiva di un giudizio nei confronti del terzo, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2009, cit., 575. Per un approfondimento dei temi relativi al significato della citazione e alla posizione processuale del *debitor debitoris*, rinvio al commento *sub* art. 543, in COMOGGIO e VACCARELLA (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Torino, 2010.

<sup>37</sup> BOVE, in BALENA e BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 158.

<sup>38</sup> SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, in *Riv. esec. forz.*, 2008, 283.

<sup>39</sup> RONCO, in CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, Bologna, 2007, 848.

3° e 4° co. dell'art. 545 c.p.c., mentre negli altri casi l'invito rivolto al terzo è semplicemente a comunicare la propria dichiarazione al creditore procedente mediante raccomandata entro dieci giorni<sup>40</sup>. Non si tratta di una notazione squisitamente formale, in quanto il «maldestro intervento legislativo» non consente di comprendere se il creditore debba sempre e comunque invitare il terzo a comparire all'udienza oppure se possa limitarsi a invitarlo esclusivamente a comunicare la sua dichiarazione per iscritto, mentre l'invito a comparire sarebbe rivolto solo al debitore esecutato<sup>41</sup>.

Meglio sarebbe stato prevedere l'obbligo per il creditore pignorante di invitare il terzo a dichiarare al giudice dell'esecuzione, mediante raccomandata, quanto previsto dall'art. 547 ovvero, nel caso di ricorrenza degli estremi di cui all'art. 545, di citarlo all'udienza per rendere la medesima dichiarazione<sup>42</sup>.

Ed invece la raccomandata è indirizzata dal terzo al creditore procedente e non al giudice, ed il primo, avendone esclusiva disponibilità, potrà decidere se avvalersene o meno, con possibile violazione del diritto dei creditori intervenuti<sup>43</sup>.

Ma questa non è l'unica perplessità che l'innovazione, già ad una prima lettura, ha suscitato<sup>44</sup>: la dichiarazione è effettuata a mezzo di comune lettera raccomandata senza alcuna garanzia circa la provenienza dal soggetto terzo debitore o dal rappresentante dello stesso se persona giuridica o ente<sup>45</sup>; il termine di

---

<sup>40</sup> MAJORANO, *L'espropriazione presso terzi*, in MICCOLIS e PERAGO (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, 209.

<sup>41</sup> Cfr. MAJORANO, *L'espropriazione presso terzi*, in MICCOLIS e PERAGO (a cura di), *op. cit.*, 209.

<sup>42</sup> ARIETA e DE SANTIS, *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, Padova, 2007, 952.

<sup>43</sup> ARIETA e DE SANTIS, *op. cit.*, 952.

<sup>44</sup> Sugli inconvenienti della dichiarazione tramite raccomandata si veda, in questo volume, MARZOCCO, Capitolo IV, Sezione II.

<sup>45</sup> Per ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *op. cit.*, 508, il primo profilo di problematicità della dichiarazione scritta è costituito proprio dall'assenza di alcun meccanismo di controllo dell'autenticità della dichiarazione medesima e ciò varrebbe

dieci giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di pignoramento al terzo, coincide con il termine minimo a comparire, per cui la raccomandata può ben pervenire al creditore procedente in un momento successivo all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo<sup>46</sup>. C'è allora da sperare che il soggetto a cui spetta di indicare l'udienza di comparizione abbia cura di collocarla a sufficiente distanza dai dieci giorni assegnati al terzo per la dichiarazione scritta e che, in mancanza, il giudice disponga un congruo rinvio dell'udienza medesima<sup>47</sup>. Comunque, nell'ipotesi abbastanza probabile, vista la coincidenza tra i due termini, che la raccomandata sia ricevuta dal creditore quando l'udienza sia stata ormai celebrata, essa potrebbe essere prodotta nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo che nel frattempo il creditore avesse promosso ed in tal caso la prosecuzione di tale giudizio diverrebbe superflua, mentre sussisterebbero le condizioni per proseguire il processo esecutivo<sup>48</sup>. Qualora, poi, la comunicazione del terzo pervenga dopo il termine di legge, ma comunque prima dell'udienza, ed essa contenga una dichiarazione positiva, non vi sono ragioni ostative per procedere all'assegnazione, considerato che il termine non può considerarsi perentorio e che non sono concretamente configurabili conseguenze per l'omesso invio della comunicazione, salva la sua equiparazione ad una mancata dichiarazione e la conseguente necessità per il procedente di instaurare il giudizio di accertamento *ex art. 548 c.p.c.*<sup>49</sup>. Come nessuna conseguenza sembra potersi ravvisare neppure per la mancata adozione della modalità

---

a spiegare perché si sia auspicato in dottrina che nella prassi il giudice dell'esecuzione proceda ad invitare il terzo a comparire in udienza tutte le volte in cui si rendano necessari chiarimenti o integrazioni.

<sup>46</sup> ACONE, *Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti*, in ACONE, CONSOLO, LUISO, MENCHINI, MERLIN, SALVANESCHI, *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2005, 46.

<sup>47</sup> RONCO, in CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, cit., 852.

<sup>48</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2009, cit., 610.

<sup>49</sup> ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *op. cit.*, 509.

della lettera raccomandata, con ricorso a forme diverse, come la posta semplice, purché l'atto raggiunga il proprio scopo<sup>50</sup>.

Si è detto, inoltre, nonostante la legge non faccia alcun riferimento al debitore, è opportuno che tale raccomandata venga inviata anche a quest'ultimo, che potrebbe fornire utili elementi e chiarimenti, consentendo eventuali rettifiche della dichiarazione; comunque rimane a carico del creditore procedente l'onere di depositare in udienza la lettera per sollecitare i successivi adempimenti<sup>51</sup>.

Dubbi sono stati sollevati pure in ordine alla distinzione che la norma fa tra i crediti. Innanzitutto, si è evidenziato un errore materiale nel richiamo dei crediti di cui all'art. 545, 3° e 4° co., in quanto tale 4° co. stabilisce solo la misura in cui può effettuarsi il pignoramento dei crediti di lavoro<sup>52</sup>; tuttavia non sembra che l'errore sussista, in quanto il legislatore ha voluto escludere dalla possibilità della comunicazione della dichiarazione del terzo a mezzo raccomandata i soli crediti di lavoro, mentre il richiamo al 4° comma è appena superfluo<sup>53</sup>.

In buona sostanza, la scelta legislativa pare chiara nel senso di imporre la comparizione in udienza solo quando i crediti staggiti abbiano natura retributiva e di escluderla quando questi abbiano natura alimentare<sup>54</sup>. Ne risulta che tale scelta di mantenere ferma per il primo tipo di crediti la dichiarazione all'udienza è in stretta correlazione con il fatto che non si può conoscere il *quantum* pignorato indipendentemente dal provvedimento del giudice dell'esecuzione; sicché l'opportunità che il terzo partecipi all'udienza pare essere fuori discussione. Allo stesso modo, non si ritiene criticabile la disposizione, per non avere assoggettato ad

---

<sup>50</sup> ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *op. cit.*, 509.

<sup>51</sup> PUNZI, *op. cit.*, 78.

<sup>52</sup> FINOCCHIARO, *Strumenti di lavori intoccabili per un quinto*, in *Guida dir.*, 2006, 10, 37.

<sup>53</sup> ACONE, *Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti*, in ACONE, CONSOLO, LUISO, MENCHINI, MERLIN, SALVANESCHI, *op. cit.*, 46, nota 9.

<sup>54</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2009, cit., 606.

identico regime i crediti alimentari, in quanto la misura della loro pignorabilità non dipende dallo svolgimento del processo esecutivo, bensì da un evento autonomo, cioè la previa autorizzazione al pignoramento di tali crediti da parte del presidente del tribunale e nei limiti da lui determinati; dal che la giustificazione del diverso trattamento<sup>55</sup>.

Altra, invece, è la considerazione da fare: se è chiaro che il pignoramento del reddito da lavoro subordinato, in quanto idoneo ad incidere su quella che spesso è l'unica o principale fonte di sostentamento del debitore, richiede una particolare attenzione – anche se comunque non si comprende il motivo per cui la dichiarazione orale dovrebbe essere migliore di quella scritta – è altrettanto evidente che analoga caratteristica presenti sia il reddito derivante da rapporto di pubblico impiego e sia quello di matrice previdenziale e assistenziale, non contemplati nell'art. 545, 3° e 4° co.<sup>56</sup>.

Si segnala, poi, che secondo prassi la maggior parte dei procedimenti investe proprio crediti derivanti da rapporti di lavoro e, pertanto, sotto questo profilo le finalità di semplificazione e accelerazione appaiono compromesse<sup>57</sup>.

E se il pignoramento colpisce sia un credito per il quale la comunicazione può avvenire in forma scritta sia crediti per i quali occorre la dichiarazione in udienza? Sembra in questo caso potersi porre un'alternativa: o il terzo si presenta in udienza per rendere una dichiarazione unitaria estesa a tutti i crediti pignorati, oppure scinde le due dichiarazioni per i due tipi di crediti, inviando la comunicazione scritta, in relazione al credito per il quale è ammessa e successivamente presentandosi in udienza per rendere la dichiarazione relativa all'altro credito, pur se tale seconda soluzione appare più teorica che concretamente praticabile<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, cit., 285.

<sup>56</sup> RONCO, in CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, cit., 849.

<sup>57</sup> COMOGGIO, FERRI, TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, II, Bologna, 2011, 407.

<sup>58</sup> ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *op. cit.*, 509.

Come potrebbe pure accadere che il terzo sbagli e invii una dichiarazione scritta in relazione ai crediti per i quali è prescritta la comparizione in udienza. Qui si dice che, se le parti nulla eccepiscono, l'eventuale nullità resterà sanata, mentre se vi sono eccezioni occorrerà ulteriormente distinguere, e cioè l'atto di pignoramento andrà rinnovato ove l'errore sia da attribuire al creditore, dovrà invece ordinarsi la comparizione del terzo ove l'errore sia solo di quest'ultimo<sup>59</sup>.

In realtà, l'unico vero vantaggio della dichiarazione formata davanti al giudice, rispetto a quella formulata in uno scritto autonomo, è quello di chiedere chiarimenti su punti di essa che appaiano oscuri e incerti, prima ancora di contestarla con gli effetti di cui all'art. 548. Per cui se il legislatore del 2006 avesse previsto la possibilità per il giudice di convocare il terzo all'udienza, tutte le volte in cui la sua dichiarazione scritta presenti elementi poco chiari e lacunosi, probabilmente si sarebbe potuto introdurre in modo assoluto e generalizzato il potere del terzo di rendere per iscritto la propria attestazione senza dover distinguere tra le diverse tipologie di crediti<sup>60</sup>.

A parte tutti gli aspetti sopra segnalati<sup>61</sup>, che denotano la pessima fattura della modifica normativa, vi è una questione di fondo che lascia perplessi: dal tenore della norma sembrerebbe che il legislatore abbia voluto che la dichiarazione del terzo, fuori dei casi eccezionali ivi previsti, debba essere necessariamente effettuata a mezzo raccomandata e cioè non sia più possibile per il terzo renderla all'udienza<sup>62</sup>. Sul carattere obbligatorio o facoltativo della dichiarazione a mezzo raccomandata si veda, *infra*, in questo volume<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> ROLFI, *op. ult. cit.*, 515.

<sup>60</sup> RONCO, in CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, cit., 850.

<sup>61</sup> Per una sintesi dei diversi aspetti criticabili del nuovo istituto v. *sub* art. 543, in CONSOLO e LUISO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2007, 3880.

<sup>62</sup> ACONE, *Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti*, in ACONE, CONSOLO, LUISO, MENCHINI, MERLIN, SALVANESCHI, *op. cit.*, 47.

<sup>63</sup> MARZOCCO, Capitolo IV, Sezione II.



Qui basti osservare che, essendo rimasta ferma nell'art. 543, 2° co., n. 4, prima parte, la citazione del terzo a comparire, la comunicazione della dichiarazione al creditore costituisce niente altro che una agevolazione per quest'ultimo, onde consentirgli un margine di tempo per valutare la dichiarazione senza dover chiedere il rinvio della procedura per l'esame della stessa<sup>64</sup>. Infatti, ancorché la lettera della norma potrebbe indurre a ritenere come non consentita questa possibilità, è opinione diffusa che la dichiarazione comunicata al creditore procedente non esclude l'eventualità di una dichiarazione da rendere all'udienza, nella quale per il terzo sarà possibile modificare quanto dichiarato nella raccomandata e perfino correggere eventuali errori nei quali sia incorso in quella sede<sup>65</sup>. Ciò significa che, dopo l'invio della dichiarazione a mezzo della raccomandata, egli non può ritenere esaurita la sua funzione, dal momento che vi è la possibilità di essere chiamato all'udienza per rendere in quella sede la dichiarazione<sup>66</sup>. Come pure potrebbero sorgere dubbi o contestazioni sulla presenza del potere rappresentativo del soggetto che l'ha sottoscritta, laddove tale potere non risulti documentato assieme alla dichiarazione, rendendosi appunto opportuna la convocazione del terzo o del rappresentante in udienza affinché fornisca i necessari chiarimenti<sup>67</sup>.

In definitiva, il sistema può essere così ricostruito: l'udienza di comparizione è ugualmente fissata, anche se il terzo deve rendere la dichiarazione mediante lettera, (e quindi non ha necessità di essere presente), perché il debitore deve comunque essere invitato a presenziare<sup>68</sup>. Sebbene l'art. 543, 2° co., n. 4, specifichi che la raccomandata deve essere inviata entro dieci giorni, sembra sufficiente che tale lettera pervenga prima dell'udienza di

<sup>64</sup> ACONE, *Novità in tema di pignoramento presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 12.

<sup>65</sup> ARIETA e DE SANTIS, *op. cit.*, 953.

<sup>66</sup> ACONE, *Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti*, in ACONE, CONSOLO, LUISO, MENCHINI, MERLIN, SALVANESCHI, *op. cit.*, 47; ARIETA e DE SANTIS, *op. cit.*, 953.

<sup>67</sup> ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *op. cit.*, 515.

<sup>68</sup> LUISO e SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, 143.

comparizione dinanzi al giudice<sup>69</sup>, non essendo prevista alcuna sanzione sul piano processuale per il mancato rispetto di codesto termine, ovvero per l'eventualità che il terzo renda ugualmente la dichiarazione in udienza, pur nel caso di pignoramento di crediti diversi da quelli dell'art. 545<sup>70</sup>.

Quindi, il fatto che la dichiarazione vada resa per iscritto, da un lato non esclude che vi debba essere l'udienza e dall'altro, che il terzo preferisca rendere la propria dichiarazione in quella sede<sup>71</sup>. Ritenere diversamente, e cioè che in caso di dichiarazione scritta l'udienza sarebbe esclusa, richiederebbe la fissazione di un'altra udienza per l'assegnazione, ma non si vede il motivo per non utilizzare quella che già c'è, guadagnandosi nei tempi del processo di per sé lunghi<sup>72</sup>.

Piuttosto, l'introduzione della facoltà di inviare la dichiarazione scritta potrebbe far sorgere un ulteriore problema. Infatti, se è vero che l'omissione dell'avviso al terzo della possibilità di ricorrere alla raccomandata lede solo un interesse del terzo stesso (con la conseguenza che la nullità è sanata se egli comunque compare all'udienza), è tuttavia anche vero che tale omissione, ove il terzo non compaia, comporterà la necessità che il giudice dell'esecuzione ordini di rinnovare la citazione inserendo l'avviso, prima di poter considerare il mancato invio della raccomandata come dichiarazione negativa<sup>73</sup>.

## 5. Verifica della ricostruzione dopo la riforma

Prima della riforma, quando cioè l'unica modalità contemplata dalla legge per rendere la dichiarazione era quella della compari-

---

<sup>69</sup> MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Padova, 2009, 190.

<sup>70</sup> CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2010, 371.

<sup>71</sup> BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Bari, 2010, 150.

<sup>72</sup> G.F. RICCI, *Diritto processuale*, III, Torino, 2009, 95.

<sup>73</sup> ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *op. cit.*, 515.

zione all'udienza, avevo ritenuto che il terzo, ovviamente nell'eventualità, peraltro molto diffusa nella prassi giudiziaria, in cui il provvedimento di assegnazione non fosse pronunciato nella medesima udienza in cui era resa la dichiarazione positiva (anche perché spesso era lo stesso creditore a chiedere un rinvio per esaminare il contenuto di tale dichiarazione e valutare l'opportunità di contestarla o meno), all'udienza successiva potesse rimettere in discussione quanto in precedenza affermato<sup>74</sup>.

Oggi che il quadro normativo è cambiato, non mi sembra che le conclusioni debbano essere diverse, se si accoglie l'idea che l'invio della comunicazione scritta costituisce per il terzo una facoltà ma non un obbligo che comporta l'implicita abolizione della possibilità di comparire all'udienza<sup>75</sup>. In base ad una serie di considerazioni sistematiche, infatti, viene ribadita la centralità dell'udienza di comparizione del terzo<sup>76</sup>. In primo luogo, c'è la circostanza che la raccomandata non va indirizzata al giudice ma al creditore precedente, per cui si osserva in un simile sistema la soppressione di ogni occasione di incontro – rappresentato dall'udienza – tra il *debitor debitoris* e il giudice, che non è destinatario della dichiarazione del primo, non può non lasciare perplessi<sup>77</sup>. A questa prima considerazione se ne aggiunge poi un'altra. Se l'obbligo del terzo si esaurisse nell'invio della raccomandata, sarebbe giocoforza concludere per l'irrelevanza di ogni evento successivo a tale comportamento, perché mancando un obbligo di dichiarazione del terzo all'udienza, questi non avrebbe alcuna idonea sede per poter rendere noto il fatto sopravvenuto e il pignoramento si perfezionerebbe con tale dichiarazione, insensibile a ogni vicenda successiva, nonostante il processo esecutivo sia ancora in corso<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> GRIPPO, *La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell'espropriazione dei crediti*, in AA.VV., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, cit., 356.

<sup>75</sup> ROLFI, *L'espropriazione presso terzi*, in DEMARCHI (diretto da), *op. cit.*, 508.

<sup>76</sup> Su cui si veda ampiamente, MARZOCCO, Capitolo IV, Sezione II.

<sup>77</sup> SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, cit., 289.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

Questa conclusione porrebbe, poi, il problema di stabilire se sia determinante ai fini del perfezionamento la data della spedizione della raccomandata o se piuttosto sia da considerare quella del suo ricevimento, laddove la prima opzione sembra da escludersi *a priori* non garantendo la certezza della sua ricezione da parte del destinatario<sup>79</sup>. Ma soprattutto, sarebbe in contrasto con la struttura dell'espropriazione presso terzi, che contempla l'eventualità che all'udienza sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo con conseguente instaurazione del giudizio di accertamento. In tal caso è pacifico che la fattispecie del pignoramento è ancora in corso di formazione e che si perfezionerà solo con la sentenza *ex art.* 549 c.p.c., ritornando rilevanti i fatti sopravvenuti sino a quel momento. La posizione del terzo dopo la riforma, lungi dall'essere alleggerita, risulterebbe allora ancora più incerta, rischiando di dover rispondere per fatti successivi alla sua comunicazione scritta, per la circostanza meramente accidentale, che venga instaurato il giudizio di accertamento.

Per evitare queste incongruenze si ritiene che il pignoramento non si perfeziona con l'invio della raccomandata, dovendosi avere come riferimento sempre l'udienza<sup>80</sup> e rappresentando quest'ultima il raccordo tra la fase della dichiarazione da un lato e quella dell'accertamento dell'obbligo del terzo, dall'altro: solo se la seconda non si avrà il pignoramento potrà ritenersi perfezionato con la dichiarazione resa tramite raccomandata (eventualmente integrata all'udienza)<sup>81</sup>.

A questo punto si può chiarire anche un altro aspetto. La giurisprudenza afferma che il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva ovvero per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio di accertamento del suo obbligo, al

---

<sup>79</sup> SPACCAPELO, *Pignoramento presso terzi: perfezionamento della fattispecie e riflessi sul momento in cui il credito deve sussistere*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, 571.

<sup>80</sup> SPACCAPELO, *op. cit.*, 565.

<sup>81</sup> SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, cit., 289.

momento in cui la sentenza ne accerta l'esistenza, restando irrilevante che il credito non sussista al momento della notificazione del pignoramento<sup>82</sup>. Ora si deve precisare che è assoggettato a pignoramento anche un credito non sussistente al momento della dichiarazione scritta, ma sorto successivamente alla stessa e prima dell'udienza. Nel sistema attuale, insomma, il terzo può rendere la dichiarazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al creditore precedente nei dieci giorni dalla notifica del pignoramento, ma in caso di sopravvenienza del credito, tenuto conto che il pignoramento si specifica nel suo oggetto con la dichiarazione in rapporto alla data della udienza (o, in alternativa, col giudizio di accertamento dell'obbligo), occorre ritenere che il terzo debba compiere una dichiarazione integrativa<sup>83</sup>.

Ebbene, se l'udienza *ex art. 547* mantiene intatta la sua funzione<sup>84</sup>, non si può escludere che il terzo compaia per modificare, in conseguenza dei fatti sopravvenuti, quanto dichiarato per iscritto, ma anche per correggere eventuali errori in cui sia incorso nella dichiarazione precedentemente comunicata<sup>85</sup>.

<sup>82</sup> Cass., 26 luglio 2005, n. 15615, in *Riv. esec. forz.*, 2005, 920.

<sup>83</sup> CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2010, 147.

<sup>84</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2009, cit., 609.

<sup>85</sup> ACONE, *Novità in tema di pignoramento presso terzi*, cit., 13, il quale sottolinea come la soluzione rappresenti probabilmente una forzatura del dato normativo, ma è l'unica che consente di evitare, rispettando il valore dell'economia processuale, l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo o un nuovo pignoramento, qualora la dichiarazione comunicata non venga contestata. In caso di contestazione si perverrebbe poi ad un risultato esattamente contrario sia agli interessi del creditore, costretto a dar luogo ad un lungo processo cognitivo, sia del debitore, costretto a subirne le conseguenze economiche, sia dello stesso terzo, costretto a parteciparvi senza una plausibile ragione.

In senso critico si è osservato che la soluzione prospettata in dottrina, secondo cui il *debitor debitoris* che effettua la propria dichiarazione mediante raccomandata è poi tenuto a modificarla o integrarla all'udienza, qualora nel frattempo siano intervenuti dei sostanziali mutamenti nei suoi rapporti con il debitore esecutato, sottopone il terzo ad un'attività molto più dispendiosa rispetto a quanto accadeva nel vigore della vecchia disciplina, perché egli sarebbe costretto a monitorare il rapporto intercorrente con il debitore esecutato sino alla data dell'udienza. Pertanto la dichiarazione scritta rappresenta una possibilità vantaggiosa solo per quel terzo che non abbia alcun debito con l'esecutato al momento della notifica del pignoramento ed anche la ragionevole certezza di non averne in un prossimo futuro, MAJORANO, *L'espropriazione presso terzi*, in MICCOLIS e PERAGO (a cura di), *op. cit.*, 226.

In conclusione, nel mutato quadro normativo c'è ancora spazio per sostenere che il *debitor debitoris*, prima dell'ordinanza di assegnazione, può «revocare» la propria dichiarazione positiva deducendo qualsiasi vizio o l'inesistenza del credito (che alla luce dell'art. 1988 c.c. si presume esistente fino a prova contraria); tale disconoscimento, facendo venir meno quel presupposto di certezza, a fini esecutivi, su cui si fonda l'assegnazione, comporta la necessità di instaurare su istanza del creditore il giudizio *ex* art. 548 c.p.c. Dopo l'ordinanza, il terzo può senz'altro impugnare la stessa valendosi dell'opposizione agli atti esecutivi<sup>86</sup>, o per revocare la dichiarazione o perché il giudice ha qualificato la dichiarazione medesima positiva, laddove era negativa (ferma restando la possibilità dell'appello allorquando il provvedimento di assegnazione abbia implicitamente deciso, in senso favorevole al creditore, la contestazione della dichiarazione<sup>87</sup>).

---

<sup>86</sup> Sul riconoscimento al terzo debitore, quale destinatario di attività del processo esecutivo e titolare di un interesse a che questo si svolga secondo legge, in relazione al pregiudizio che egli possa ricevere da atti di tale processo, del potere di proporre l'opposizione *ex* art. 617 c.p.c., nonché sulle perplessità circa l'utilizzo di tale rimedio per decidere questioni di vero e proprio merito, come appunto il giudizio di esistenza – inesistenza del credito, si veda GRIPPO, *La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell'espropriazione dei crediti*, in AA.Vv., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anzecchino*, cit., 368, dove ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

<sup>87</sup> Per l'ipotesi in cui il g.e. nonostante la dichiarazione negativa del terzo abbia emanato l'ordinanza di assegnazione, si rinvia a GRIPPO, *Ancora sulla natura e sul regime dell'ordinanza di assegnazione dei crediti*, in *Riv. esec. forz.*, 2001, 630. Si segnala anche la recentissima Cass., 25 novembre 2010, n. 23958, in *www.defure.giuffre.it*, che ribadisce il principio secondo cui il fatto stesso che l'ordinanza di assegnazione, per l'errore interpretativo del giudice dell'esecuzione, abbia assunto natura decisoria «per avere inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore», comporta che essa si pone non già come l'esito ordinario di un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi, bensì come la definizione di un procedimento divenuto di natura sostanzialmente cognitiva e suscettibile, pertanto, di riesame in sede di appello.

## 6. Conclusioni

L'idea di partenza era che ha senso individuare la natura della dichiarazione positiva del terzo solo in relazione al regime da applicare alla stessa. In quest'ottica non era condivisibile l'orientamento prevalente secondo cui si tratta di una dichiarazione di scienza non assimilabile ad alcuna figura giuridica, ma revocabile nei limiti previsti dall'art. 2732 c.c. per la confessione. Ed allora, l'alternativa era di attribuirle natura confessoria con la relativa disciplina oppure inquadrarla nell'ambito del riconoscimento del debito che si presume fino a prova contraria (art. 1988 c.c.). Una serie di argomenti hanno fatto preferire il secondo capo dell'alternativa, primo fra tutti quello per cui, come insegna la dottrina tradizionale, la dichiarazione confessoria ha per oggetto un fatto (tu mi hai prestato cento lire), mentre la ricognizione ha come oggetto immediato il rapporto giuridico (io ti devo cento lire). Il tenore letterale dell'art. 547 c.p.c., ai sensi del quale il terzo deve dichiarare di quali somme è debitore, induce a qualificare la dichiarazione positiva resa dal *debitor debitoris* come riconoscimento del debito. A questo punto occorre verificare quale fosse la sede in cui il terzo potesse ritornare sui suoi passi, fornendo la prova dell'inesistenza del debito in precedenza riconosciuto e questa, nel vigore della vecchia disciplina, si era individuata nell'udienza successiva a quella in cui era stata resa la dichiarazione, fissata dal giudice dell'esecuzione per disporre l'assegnazione del credito (sul presupposto che era raro nella prassi che il giudice nella stessa udienza raccogliesse la dichiarazione e contestualmente assegnasse, visto che il creditore doveva ancora valutare il contenuto di quanto affermato dal terzo pignorato).

Con l'introduzione della comunicazione scritta poteva sorgere il dubbio che non ci fosse più l'occasione dell'udienza per un eventuale ripensamento del *debitor debitoris*, salvo voler ritenere che ci fosse un onere per il terzo di compiere una dichiarazione



integrativa nelle stesse forme già utilizzate, vuoi per aggiornare quella precedente rispetto a fatti sopravvenuti vuoi per far valere eventuali vizi.

Ma, come visto, l'orientamento è nel senso che anche nell'ipotesi in cui il terzo debba rendere per iscritto la propria dichiarazione, l'udienza *ex art.* 547 dovrà comunque essere tenuta, in primo luogo, perché è nel corso della stessa che possono essere sollevate le contestazioni di cui all'*art.* 548. In secondo luogo, tenuto conto della natura ordinatoria del termine per inviare la raccomandata, non è escluso che il terzo possa partecipare a detta udienza al fine di prestare la dichiarazione che abbia omesso di rendere, ancorché sollecitato in tal senso, in forma scritta; o quanto meno per rendere una dichiarazione modificativa di quella precedentemente fornita in conformità all'invito ricevuto dal creditore, vuoi per rettificare eventuali errori, vuoi per dar conto della sopravvenuta insorgenza di un credito<sup>88</sup>. In buona sostanza, ciò che rileva ed importa è che il pignoramento giunga a buon fine indipendentemente dalla forma e dalle modalità con cui il terzo assolve al suo compito<sup>89</sup>.

A me pare, quindi, che dopo la riforma ne esca addirittura più rafforzata l'idea che all'udienza il terzo, spontaneamente o perché invitato a comparire, possa cambiare la propria precedente dichiarazione. Il problema rimane, sempre e soltanto, quello dei limiti entro cui ammettere la «revoca» in relazione alla natura della dichiarazione positiva. Ed allora, con l'introduzione di questa dichiarazione scritta indirizzata non al giudice ma al creditore, mi convince ancor di più anche l'idea che si tratti di un riconoscimento del debito rivolto appunto al creditore procedente, fermo restando che non si può configurare alcun obbligo in capo al terzo di rendere la dichiarazione<sup>90</sup>. Tale

---

<sup>88</sup> CONSOLO e LUISO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, 2007, cit. 3881.

<sup>89</sup> MONTELEONE, *Manuale*, II, cit., 190.

<sup>90</sup> Non è prevista, infatti, alcuna conseguenza per l'ipotesi in cui il terzo si rifiuti di rendere la dichiarazione se non l'introduzione del giudizio di accertamento del suo obbligo a cui deve necessariamente partecipare. Diverso, secondo la giurisprudenza, sarebbe il caso

riconoscimento assumerà rilevanza nel processo esecutivo solo nel momento in cui il creditore procedente depositerà la raccomandata negli atti processuali, altrimenti il procedimento si concluderà come se la dichiarazione fosse mancata (a meno che il terzo non compaia all'udienza)<sup>91</sup>.

---

della dichiarazione reticente o elusiva, che espone il terzo non alla responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., dato che non è parte, ma alla responsabilità per illecito aquiliano *ex* art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo (Cass., 18 dicembre 1987, n. 9407, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2053, con nota di BOVE.

<sup>91</sup> Il creditore procedente finisce con l'essere il vero e proprio *dominus* della procedura, con una posizione di netta prevalenza sui creditori intervenuti. Si potrebbe ritenere che, qualora la dichiarazione non risulti agli atti, il giudice debba disporre un rinvio dell'udienza per consentire ai creditori intervenuti di notificare al terzo un nuovo invito a comunicare la dichiarazione. Tuttavia, la soluzione lascia perplessi perché come si fa a distinguere il caso in cui il terzo abbia inviato la raccomandata ma il creditore non l'abbia depositata da quello in cui il terzo non abbia reso la stessa per sua libera scelta? Si finirebbe cioè per introdurre una doppia udienza di propalazione ogni volta che la dichiarazione del terzo sia mancata, in contrasto con gli intenti deflattivi e acceleratori della riforma, SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, cit., 297.